

ALLEGATO A

REGOLAMENTO COMUNALE N. 347

“INDIRIZZI PER LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI RAPPRESENTANTI DELLA CITTÀ PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI”

TESTO IN VIGORE	MODIFICHE PROPOSTE
Articolo 1 - Ambito d'applicazione	Articolo 1 - Ambito d'applicazione
1.1. Gli indirizzi di seguito definiti si applicano a tutti i procedimenti di nomina, designazione e revoca di rappresentanti della Città di Torino in società, enti, aziende speciali, istituzioni, consorzi, associazioni tra comuni, società di capitali e consortili, istituti di credito e loro enti di controllo o fondazioni, università, politecnici, teatri, musei, istituzioni culturali, fondazioni culturali (d'ora in poi nel testo società, enti, aziende ed istituzioni) ad eccezione dei seguenti casi: a. ove la persona da nominare o designare sia già espressamente individuata da disposizione di legge, statuto, regolamento, convenzione; b. ove si tratti di nominare, designare o revocare una persona in comitati, gruppi di lavoro, commissioni o simili operanti all'interno dell'Amministrazione comunale; c. nei casi previsti dall'articolo 51, comma 9, Statuto della Città di Torino, in particolare ove la Città di Torino aderisca ad enti senza fini di lucro o concorra ad istituire gli stessi e lo statuto di tali enti preveda espressamente il conferimento della carica di presidente o amministratore al Sindaco o agli Assessori in connessione al loro mandato elettivo.	1.1. Gli indirizzi di seguito definiti si applicano a tutti i procedimenti di nomina, designazione e revoca di rappresentanti della Città di Torino in società, enti, aziende speciali, istituzioni, consorzi, associazioni tra comuni, società di capitali e consortili, istituti di credito e loro enti di controllo o fondazioni, università, politecnici, teatri, musei, istituzioni culturali, fondazioni culturali (d'ora in poi nel testo società, enti, aziende ed istituzioni) ad eccezione dei seguenti casi: a. ove la persona da nominare o designare sia già espressamente individuata da disposizione di legge, statuto, regolamento, convenzione; b. ove si tratti di nominare, designare o revocare una persona in comitati, gruppi di lavoro, commissioni o simili operanti all'interno dell'Amministrazione comunale; c. nei casi previsti dall'articolo 51, comma 9, Statuto della Città di Torino, in particolare ove la Città di Torino aderisca ad enti senza fini di lucro o concorra ad istituire gli stessi e lo statuto di tali enti preveda espressamente il conferimento della carica di presidente o amministratore al Sindaco o agli Assessori in connessione al loro mandato elettivo.
1.2. Al decorrere di quattro anni e sei mesi dalla proclamazione, il Sindaco non può procedere ad alcuna nomina o designazione, salvo che ciò sia in contrasto con norme di legge o che il mancato esercizio delle facoltà di nomina/designazione ne comporti la perdita.	1.2. ABROGATO